

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 22 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Sanino, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Mario Zoppellari, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) ISTANZA DELLA A.S.G. NOCERINA S.R.L TENDENTE A OTTENERE L'INEFFICACIA DELLA CLAUSOLA DI "MINORE CONTRIBUZIONE"

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza come sopra proposta dall'A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR ALTIERI VITTORIO (PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE F.I.G.C. DI BARI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 COMMA 3 N.O.I.F. - NOTA N.366/286 PF09-10/AM/MA DEL 13.7.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 24.10.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Altieri Vittorio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN DATA 7.11.2011 RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AUDIOVISIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN DATA 7.11.2011 RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AUDIOVISIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SIGNOR VALTER LUIGI COTTINI (ALL'EPOCA DEI FATTI COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, NEL PERIODO 2005-2008) AVVERSO LA SANZIONE DELL' INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA F.I.G.C. (COM. UFF. N. 171/A DEL 5.6.2003), IN PARTICOLARE IL TITOLO IV, GLI ARTT.11 (DOCUMENTAZIONE DEI COSTI) E 40 (RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE), NONCHÉ DI QUELLE STATUTARIE E QUELLE CONTENUTE NEGLI ALTRI REGOLAMENTI FEDERALI - NOTA N. 3093/256 PF 10-11/SP/BLP DEL 17.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

La C.G.F. rinvia al 12.4.2012 ore 14,00.

6) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DI 1 ANNO DI INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MAURIZI DANIEL (ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L.), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 3208/1909 PF10-11/SP/BLP DEL 21.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 31.1.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al sig. Maurizi Daniel la sanzione dell'inibizione per mesi 15.

7) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE GRECO GIORGIO

La C.G.F., accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Greco Giorgio sussistendone i presupposti.

8) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE CASANO GIACOMO

La C.G.F., accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Casano Giacomo sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 22 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete